



Criteri e standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM e gli enti di ricerca, delle risorse, e criteri per i passaggi tra i percorsi degli ITS Academy e dei percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa

Atto del Governo 98

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	98	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica	
Norma di riferimento:	Articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99	
	Senato	Camera
Date:		
Presentazione:	22/11/2023	22/11/2023
Annuncio all'Assemblea:	22/11/2023	29/11/2023
Assegnazione:	29/11/2023	29/11/2023
Termine per l'espressione del parere:	29/12/2023	29/12/2023
Commissione competente:	7 ^a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	VII Cultura
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Bilancio (assegnato il 29 novembre 2023; termine il 29 dicembre 2023)	V Bilancio e Tesoro (assegnato il 29 novembre 2023 ai sensi dell'art. 96-ter, co.2; termine il 14 dicembre 2023)

Introduzione

Il presente provvedimento ([atto del Governo 98](#)), composto di **10 articoli** e di **2 allegati**, reca lo **schema di decreto ministeriale** dal titolo "*Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica*". L'atto è stato trasmesso, per

l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'**articolo 8**, comma 2, lettere a), b), c) e d) della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) ("*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*")

Il [testo dell'atto trasmesso](#) è corredato di [relazione illustrativa](#), di [intesa della Conferenza Stato-regioni](#) e del [parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione](#) (CSPI), alla cui lettura integrale si rinvia.

Presupposti normativi

La legge n. 99 del 2022

Si ricorda, preliminarmente, che la già richiamata [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) ("*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*"), composta di **16 articoli**, ha introdotto nell'ordinamento una **normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS)**, finora disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il [DPCM del 25 gennaio 2008](#) recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori*". Per approfondimenti, si rinvia all'apposito [dossier](#) redatto dal Servizio Studi.

Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della **riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2)** prevista dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'**adozione della riforma** (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: **in tale ambito, quindi, si inserisce il provvedimento in esame**.

Da ultimo, è stato trasmesso al Parlamento l'[atto del Governo 94](#), che reca lo **schema di decreto ministeriale** recante "*Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99*". Esso è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 11, comma 5 e 14, comma 6 della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), che reca l'"*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*" ([qui il relativo dossier](#)). La 7^a Commissione permanente cultura e istruzione del Senato ha espresso [parere favorevole](#), sul predetto schema di decreto, il 22 novembre 2023; analogamente, la VII Commissione cultura della Camera dei deputati ha espresso [parere favorevole](#) il 29 novembre 2023.

Per un approfondimento sulle **riforme** e sugli **investimenti** del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'[apposita sezione del Portale della documentazione](#) della Camera dei deputati.

Contesto e contenuti essenziali della riforma

Il **testo della legge n. 99 del 2022** interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di **durata biennale** (o anche **triennale** - come meglio si vedrà in seguito - secondo quanto previsto all'art. 5), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende **121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti**. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal **Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022** svolta dall'INDIRE si evince che l'**80% dei diplomati** ha trovato **lavoro** a un anno dal diploma e, fra questi, il **91%** ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Come anticipato, la **riforma** degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **PNRR**.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (**M4-C1-R.1.2**), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle **risorse**, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'**investimento M4-C1-I.1.5**, destina **1,5 miliardi di euro** con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del

predetto **investimento 1.5 del PNRR**, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: [DM n. 310 del 29 novembre 2022](#), recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; [DM n. 84 del 10 maggio 2023](#), recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, [DM n. 96 del 26 maggio 2023](#), recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy".

Rispetto alla disciplina previgente, la [legge n. 99 del 2022](#) presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le **novità** occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**;

ii) a **nuove aree tecnologiche** rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei **percorsi ITS in due livelli**, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualification Framework* - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al **rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM**;

v) alla ridefinizione dei **soggetti fondatori**, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla **ridefinizione della governance** delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della **sinergia con le imprese**, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di **accreditamento** degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla **revoca** dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di **monitoraggio e valutazione**;

x) all'istituzione di un **fondo ad hoc** destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di **programmazione triennale**;

xi) alla promozione di **elargizioni liberali** in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un **credito di imposta** pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al **diritto allo studio**, mediante la previsione di borse di studio *ad hoc* anche per lo svolgimento di tirocini.

In attuazione della [legge n. 99 del 2022](#), sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- [decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022](#), recante **riparto dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022** (ai sensi dell'art. 14, comma 5);

- [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#), in materia di modalità per la **costituzione** e il **funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy** (ai sensi dell'art. 10, comma 8);

- [decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023](#), in materia di criteri e modalità per la **costituzione delle commissioni di esame**, con le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché con i **modelli di diploma** di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 5, comma 2);

- [decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023](#), che reca lo **schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy** (ai sensi dell'art. 4, comma 3);

- [decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023](#), che reca l'**assegnazione delle risorse nazionali relative all'esercizio finanziario 2023**, di cui al **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore** e l'implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5);

- [decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023](#), che reca la ripartizione delle risorse del **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy** per l'esercizio finanziario 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5).

- [decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023](#), recante "*Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento*" (ai sensi dell'art. 7, comma 3);

- [decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023](#), recante "*Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali*" (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6).

L'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99

Come anticipato, il presente **schema di decreto ministeriale** è stato trasmesso ai sensi dell'**art. 8, commi 2 e 3** della [legge n. 99/2022](#).

Si ricorda, a tale proposito, che l'**art. 8** della legge n. 99 del 2022 disciplina i **raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**.

Nello specifico, il **comma 1** di tale articolo prevede che **gli ITS Academy e le istituzioni universitarie**, nella loro autonomia, **rendono organici i loro raccordi** attraverso i **patti federativi** di cui all'[art.3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari **per il conseguimento**, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, **di lauree a orientamento professionale**, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

In relazione ai **patti federativi**, si ricorda che il citato **art. 3** della [legge n. 240 del 2010](#) disciplina la **federazione e fusione di atenei** e la razionalizzazione dell'offerta formativa. Ai sensi del comma 1, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'art. 1 della legge, **due o più università possono federarsi**, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. A mente del citato **comma 2** del medesimo art. 3, **la federazione può avere luogo**, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del [DPCM 25 gennaio 2008](#), nonché all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al [DPR 15 marzo 2010, n. 87](#), e all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al [DPR 15 marzo 2010, n. 88](#), sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti. Il successivo **comma 3**, poi, prevede che la federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al suddetto comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del seguente comma 4, dal Ministero. Il **comma 4** quindi dispone che il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del regolamento di cui al [DPR 27 gennaio 1998, n. 25](#). Ai sensi del comma 5, poi, in attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 6, infine, prevede che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'[art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 \(legge n. 43 del 2005\)](#).

Il **comma 2** del medesimo art. 8 della [legge n. 99 del 2022](#) - alla base dell'adozione del presente schema di decreto - prevede quindi che, **con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito)**, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, a norma dell'[art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 luglio 2022), sono definiti:

- a) i **criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti**;
- b) i **criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1 della legge, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi**;
- c) i **criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi** di cui al citato art. 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla [legge 8 novembre 2021, n. 163](#), recante "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*";
- d) **le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello**, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro **90 giorni dalla data di entrata in vigore** del decreto di cui al presente comma con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione (e del merito) e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy di cui all'art. 3, comma 2 della legge, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'art. 6 della medesima [legge n. 99 del 2022](#).

In relazione a quanto sopra, si ricorda che il citato **art. 3** del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#) disciplina le **intese in sede di Conferenza Stato-regioni**. In particolare, il comma 2 del predetto art. 3 prevede che le intese si

perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 3**, poi, prevede che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. Il comma 4 del medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, infine, prevede che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni di tale articolo, che i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni e che il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Con riferimento ai **"percorsi di laurea a orientamento professionale"**, si segnala il [decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446](#), recante **"Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)"**, adottato ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al [DM 22 ottobre 2004, n. 270](#). Le medesime classi sono state recentemente riviste con i seguenti decreti interministeriali e non incluse, quindi, nel recente schema di decreto ministeriale di riforma delle classi di laurea ([atto del Governo 95](#)):

[DM n. 682 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante abilitante in **"Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio"** (Classe L-P01) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021;

[DM n. 683 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante abilitante in **"Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali"** (Classe L-P02) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021;

[DM n. 684 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante abilitante in **"Professioni tecniche industriali e dell'informazione"** (Classe L-P03) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021;

[DM n. 685 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante in **"Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio"** (Classe L-P01) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021;

[DM n. 686 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante in **"Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali"** (Classe L-P02) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021;

[DM n. 687 del 24 maggio 2023](#), recante Laurea professionalizzante in **"Professioni tecniche industriali e dell'informazione"** (Classe L-P03) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021.

Il **comma 3 dello stesso art. 8**, poi - anch'esso alla base dell'adozione del presente schema di decreto - prevede che il **decreto del Ministro dell'istruzione** (e del merito) di cui al precedente comma 2 è **adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 4** dell'art. 8 della legge n. 99 del 2022, inoltre, prevede che, ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al [DPR 27 gennaio 1998, n. 25](#), possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

Il **comma 5**, infine, ha previsto che, all'attuazione del medesimo articolo 8 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ulteriori disposizioni sugli istituti tecnologici superiori

Si segnala che il [decreto-legge n. 198 del 2022](#), cosiddetto proroga termini ([legge n. 14 del 2023](#)), modificando l'art. 14, comma 5, della legge n. 99 del 2022, ha esteso al **2023** il regime giuridico della **ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy** già previsto in **via transitoria** per il **2022** (art. 5, comma 4).

Contenuto

Come anticipato, il presente provvedimento è composto di **10 articoli** (suddivisi tra il Capo I, composto degli articoli 3 e 4, il Capo II, composto degli articoli 5-10, cui sono premessi gli articoli 1 e 2) e di **due allegati** (l'**allegato 1**, recante lo **"Schema di patto federativo"**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della [legge n. 240 del 2010](#), e l'**allegato 2**, recante la **"Tabella standard minimi organizzativi per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca"**).

L'**articolo 1** reca le **definizioni** e il **campo di applicazione** del provvedimento.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, ai fini dello stesso, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **"credito formativo"**: acquisito nei percorsi formativi di cui al successivo art. 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;
- b) **"credito formativo universitario – CFU"**: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di

apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

c) "**credito formativo accademico – CFA**": strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a 25 ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

d) "riconoscimento crediti": processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

A mente del **comma 2**, il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 1, comma 1 della [legge 99/2022](#);
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

L'**articolo 2** reca l'**oggetto** dello schema di decreto in esame.

Nello specifico, il suo **unico comma** prevede che, ai sensi dell'**art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e d)** della legge 15 luglio 2022, n. 99 (precedentemente descritto, e di cui riprende il contenuto), il presente decreto definisce:

- a) i criteri generali e gli **standard di organizzazione per la condivisione**, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
- b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui al successivo art. 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
- c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del [Quadro europeo delle qualificazioni - EQF](#) validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di **agrotecnico, geometra**, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla [legge 8 novembre 2021, n. 163](#), recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (si veda, in particolare, l'**art. 2**, relativo alle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03);
- d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'art. 5 comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

Come anticipato, il provvedimento in esame, dopo i primi due articoli, presenta il **CAPO I**, composto degli articoli **3** e **4**, che reca i "**CRITERI GENERALI IN MATERIA DI RACCORDI ORGANICI TRA ITS ACADEMY E SISTEMA UNIVERSITARIO**".

Nel dettaglio, l'**articolo 3**, composto di un solo comma, disciplina appunto i **raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM**.

Esso prevede, nello specifico, che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare i citati **patti federativi** di cui all'art. 3, comma 2, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) (precedentemente descritti) attraverso **lo schema di accordo allegato** al presente schema di decreto e che ne costituisce parte integrante (**allegato 1**).

L'**articolo 4**, poi, prevede i **criteri e standard per la condivisione delle risorse**.

Nello specifico il **comma 1**, in attuazione dell'art. 8, comma 2, lettera a), della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) (che prevede che, con il presente provvedimento siano definiti - tra l'altro - i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti) dispone che, **per la condivisione delle risorse** logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca **sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi** di cui al precedente art. 3.

Ai sensi del **comma 2**, poi, **gli standard minimi** di cui al comma 1, declinati nella **tabella** di cui all'**allegato 2** del presente schema di decreto, riguardano i seguenti criteri:

- a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;
- b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;
- d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

Il **CAPO II**, poi, come anticipato, composto degli articoli 5-10, reca **"MISURE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI NEI PASSAGGI TRA I DIVERSI PERCORSI FORMATIVI"**.

Nel dettaglio, l'**articolo 5** disciplina il **riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale**.

In particolare, il **comma 1** prevede che il **riconoscimento** dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, **avviene nel rispetto di modalità e procedure** di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché delle **citare tabelle nazionali di corrispondenza** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'**art. 8, comma 2, lett. d)** della legge n. 99 del 2022 (**da adottare**, si ricorda, **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento**) ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti **patti federativi** di cui all'**art. 3, comma 2**, della legge n. 240 del 2010, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.

A mente del **comma 2**, **a coloro** che abbiano conseguito il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate** di cui all'**art. 5, comma 2**, (in relazione alla) **lettera a)** comma 1 della [legge n. 99/2022](#) (a seguito di percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente), **che si vogliono iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale**, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le **tabelle nazionali di corrispondenza**, di cui al citato **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** attuativo dell'**art. 8, comma 2, lett. d)** della legge n. 99 del 2022, **sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU)**, corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il **comma 3** poi prevede che, **a coloro** che abbiano conseguito il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate** di cui all'**art. 5, comma 2**, (in relazione alla) **lettera b)** della legge n. 99/2022 (a seguito di percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) **che si vogliono iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale**, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui "**all'allegato 2**" dell'emanando DPCM attuativo dell'**art. 8, comma 2, lett. d)** della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Ai sensi del **comma 4**, infine, le disposizioni per i **passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy** sono definite al successivo art. 8 del presente schema di decreto.

L'**articolo 6** prevede il **riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy** per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

Ai sensi del **comma 1**, il **riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi** ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, di cui al successivo comma 3, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.

Il **comma 2** poi dispone che il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del **tirocinio per l'esame finale** relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al successivo comma 4, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli art. 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione.

A mente del **comma 3**, in attuazione dell'**art. 8, comma 2, lettera c)**, della legge 99/2022 (precedentemente descritto), **coloro che abbiano conseguito il diploma** di cui all'**art. 5, comma 2**, della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) (ossia il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate** e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate**), sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della **libera professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale**, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza

di cui al suddetto DPCM, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.

Secondo il **comma 4**, infine, ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'art. 2 della [legge 8 novembre 2021, n. 163](#) (ossia delle **lauree professionalizzanti** in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe **LP-01**, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - **classe LP-02** e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe **LP-03**) le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al più volte citato DPCM attuativo dell'art. 8, comma 2, lett. d) della legge n. 99 del 2022, se svolte secondo quanto previsto nei citati decreti attuativi del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia nn. [682](#), [683](#) e [684](#) del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla citata [legge n. 163/2021](#) sui titoli universitari abilitanti, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio classe LP01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali classe LP02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione classe LP03.

L'articolo 7 reca il **riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea** e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

Nello specifico, il **comma 1** prevede che il **riconoscimento dei crediti formativi** nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 **delle relative tabelle nazionali di corrispondenza** di cui all'adottando DPCM.

Ai sensi del **comma 2**, gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le suddette tabelle nazionali di corrispondenza nazionali per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il **comma 3**, poi prevede che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il **comma 4**, infine, dispone che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliano iscrivere ai **corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM**, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le più volte citate tabelle nazionali di corrispondenza sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).

L'articolo 8 prevede il **riconoscimento dei crediti formativi** nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni AFAM e ITS Academy.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che il **riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i corsi di laurea**, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla [legge n. 163 del 2021](#), e i percorsi ITS Academy avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza.

A mente del **comma 2**, gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliano passare a un percorso ITS Academy, possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il **comma 3**, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il **diploma di laurea triennale a orientamento professionale** di cui alla [legge n. 163 del 2021](#), che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70% fino a un massimo del 90% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Secondo il **comma 4**, **coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale**, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40% fino a un massimo del 75% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il **comma 5**, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliano

iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attività formative previste nella intera durata del percorso.

Ai sensi del **comma 6**, coloro che abbiano conseguito il **diploma accademico di primo livello del sistema AFAM** che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le emanande tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75% dell'intera durata del percorso.

Il **comma 7**, infine, prevede che coloro che abbiano conseguito il **diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM** che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell'90% delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

L'**articolo 9** disciplina le modalità di **riconoscimento dei crediti formativi**.

Nel dettaglio, esso prevede, al **comma 1**, che il **riconoscimento dei crediti formativi è garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliano iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa**, nonché anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Ai sensi del **comma 2**, il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle citate tabelle nazionali di corrispondenza, in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo n. 13 del 2013](#), recante "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*".

Il **comma 3**, poi, prevede che il **trasferimento da un percorso a un altro** con il riconoscimento dei crediti già maturati è effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle Università e degli istituti del sistema AFAM interessati.

Ai sensi del **comma 4**, il **riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate** in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.

Il **comma 5**, infine, prevede che la **determinazione dell'annualità di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticità per i percorsi universitari e del sistema AFAM** sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso di destinazione.

L'**articolo 10**, infine, disciplina le **procedure per il riconoscimento dei crediti**.

Nello specifico, esso prevede, al **comma 1**, che il **riconoscimento dei crediti** viene effettuato da parte dell'ITS Academy nell'ambito di **specifiche commissioni costituite da docenti** nonché – in casi specifici – **di esperti** del mondo del lavoro e/o di tutor aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso. L'Università (*meglio* "Le università") e le Istituzioni AFAM **assicurano il riconoscimento dei crediti formativi già maturati** secondo le procedure e modalità previste dal presente schema di decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.

Il **comma 2**, poi, dispone che **le Fondazioni ITS Academy, le Università e le Istituzioni AFAM** garantiscono la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonché la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame precisa che, sotto il profilo contabile/finanziario, **lo schema di decreto trasmesso non comporta nuovi o maggiori oneri**.

Senato: Dossier n. 193

Camera: Atti del Governo n. 98

5 dicembre 2023

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura